



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro"
Via S. Francesco d'Assisi, 7 - **24040 BONATE SOPRA (BG)**
Cod. Fisc. 91026100163 - Cod. Mecc. BGIC826001
Tel. n° 035 991217 - Fax n° 035 9000218 - E-mail: BGIC826001@istruzione.it
Sito web: <http://www.icaldomorobonatesopra.it>

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA

Delibera del Consiglio di Istituto n° 113 del 20.12.2017

Premessa

L'obbligo della vigilanza si esplica nell'ambito dell'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all'esterno per le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola.

Al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle attività del personale nell'ambito generale della gestione delle risorse di cui è responsabile; tali compiti sono finalizzati alla prevenzione dei rischi prevedibili e si esplicano nelle cautele di tipo organizzativo affinché sia garantita la sicurezza degli alunni.

Ai fini della sicurezza, la scuola provvede a:

- rapporti con EE.LL. per sicurezza degli edifici scolastici;
- documento di valutazione dei rischi e piano di miglioramento;
- piano per prove di evacuazione in caso di emergenza;
- formazione del personale e consulenza con esperti;
- Rendere disponibile sul sito il presente regolamento e, per chi interessato, fornire una copia cartacea disponibile in segreteria

Ai fini della vigilanza a tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso, tenuto conto del grado di maturità e dell'età degli alunni, nonché delle condizioni ambientali, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da essi delegati.

La vigilanza sui minori spetta al personale docente e non docente nell'ambito degli obblighi stabiliti dalla legge, dalle disposizioni del Dirigente Scolastico, dai Regolamenti d'Istituto.

Parte I

Ingresso e uscita degli alunni

1. All'ingresso gli alunni devono attendere l'apertura dei cancelli che è effettuata dagli operatori scolastici all'orario stabilito. I genitori lasciano i propri figli al cancello ed entrano nell'edificio solo per gravi motivi.
Nel Plesso della Scuola Primaria di Bonate Sopra Capoluogo, l'arrivo del Piedibus avviene all'interno del cortile della Scuola.
Nel cortile della scuola la bicicletta è condotta a mano. Immediatamente dopo l'ingresso, le biciclette devono essere riposte in modo ordinato nelle rastrelliere ed essere chiuse con lucchetto. La scuola non risponde di eventuali furti. Non è consentito circolare in bicicletta nel cortile della scuola.
Nella scuola gli alunni entrano all'apertura dei cancelli (che avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni) sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti della

prima ora, poi si recheranno nelle aule con ordine, senza spingersi o correre, secondo le modalità stabilite a inizio anno nei singoli plessi.

2. I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni sia al mattino che al pomeriggio, per assistere all'entrata degli alunni. Non è permesso scambiarsi le ore tra colleghi se non dopo autorizzazione del Dirigente. Gli eventuali cambi devono risultare sempre nell'apposito registro delle sostituzioni.

Gli alunni sono invitati a rispettare scrupolosamente l'orario di inizio delle lezioni.

Tutti i ritardi dovranno essere giustificati.

3. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, o durante l'orario scolastico in caso di temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano altresì sugli alunni loro affidati in casi di particolare necessità.
4. Per l'uscita, gli alunni devono essere accompagnati dai docenti fino alla porta d'ingresso della scuola o al cancello.
5. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 che non potessero essere presenti al ritiro degli/delle alunni/e, hanno facoltà di delegare una o più persone maggiorenni per l'accompagnamento del/la minore. La delega è rilasciata su apposito modello fornito dalla scuola e bisogna allegarvi fotocopia del documento di identità (oscurare i dati sensibili: segni particolari- stato civile) delle persone delegate.

Al termine delle lezioni gli/le alunni/e sono consegnati dal/dalla docente al genitore o alla persona delegata fuori dall'edificio scolastico.

6. Per l'uscita autonoma da scuola si applica l'*art. 19-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172*, che così recita:

"Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."

Il modello di autorizzazione per l'uscita autonoma da scuola è fornito dall'Istituto.

7. E' consentito, previo accordo, l'accesso ai cortili prima dell'orario d'ingresso o d'uscita, ai soli veicoli che trasportano alunni disabili o momentaneamente impediti nella deambulazione.
8. L'ingresso dei veicoli dei docenti è consentito nei plessi che dispongono di un parcheggio ad essi dedicato.
9. I veicoli di servizio avranno accesso ai cortili solo per motivi preventivamente resi noti alla scuola (per mensa, manutenzione, pulizia, raccolta rifiuti, trasporto sussidi/arredi...).
10. I docenti e il personale ausiliario hanno l'obbligo di verificare, al termine delle lezioni, l'uscita di tutti gli alunni dai locali scolastici.

Parte II

Cambio ora e spostamenti

11. Di norma al cambio d'ora il docente presente in aula aspetta l'arrivo del collega, ove ciò non sia possibile per servizio, il compito di vigilanza spetta ai collaboratori scolastici sul piano; il cambio d'aula fra docenti dovrà avvenire in modo sollecito.
Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanendo seduti, tenendo un tono di voce accettabile e preparando il materiale per la lezione successiva.
12. Durante gli spostamenti delle classi all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico, per raggiungere aule speciali o la palestra, gli alunni si devono attenere scrupolosamente alle indicazioni del docente responsabile.
13. Se vengono svolte attività che richiedono l'uso di spazi esterni e/o vicini all'aula per gruppi di alunni, il docente deve garantire la sorveglianza dei gruppi con il supporto dei collaboratori o quantomeno deve poter avere il controllo delle zone in cui sono dislocati i ragazzi.
14. Nei bagni la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici, se presenti, compatibilmente con il diritto alla privacy, o del personale con incarico di assistenza agli alunni diversamente abili per bisogni a questi collegati. Nella scuola secondaria le uscite degli studenti dall'aula, durante le ore di lezione, non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato per recarsi ai servizi.

Parte III

Intervallo

15. Per la scuola primaria l'intervallo ha in genere la durata complessiva di 15-20 minuti e avviene sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio alla seconda ora sulle classi; se il gruppo viene accompagnato in cortile o in altri spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore definendo preventivamente con gli alunni le zone di spostamento consentito.
Per la scuola secondaria l'intervallo ha la durata complessiva di 10 minuti e avviene sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio alla terza ora sulle classi; il gruppo classe di norma deve rimanere unito nell'aula o nell'area antistante; se il gruppo viene accompagnato in cortile o in altri spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore, definendo preventivamente con gli alunni le zone di spostamento consentito. Durante l'intervallo gli studenti potranno uscire dall'aula per recarsi in bagno autonomamente non più di uno alla volta, dopo aver chiesto il permesso al docente e sotto la sorveglianza anche del personale ausiliario.
Comportamenti prevedibili come fonte di rischio vanno impediti; i ragazzi non possono spostarsi da un piano all'altro. Al termine dell'intervallo lo stesso docente riaccompagna gli alunni in classe..
16. In caso di necessità, qualora l'insegnante debba allontanarsi dall'aula, la classe deve essere affidata momentaneamente al collaboratore scolastico del piano.
17. L'intervallo potrà essere sospeso, per la classe, o per il singolo alunno, in caso di comportamento scorretto degli alunni.

Parte IV

Durante l'attività didattica

18. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula. Per assenza breve e momentanea del docente dall'aula, va assicurata la sorveglianza del collaboratore sul piano. Va segnalata ai responsabili di plesso un'eventuale improvvisa necessità di sostituzione con altro docente per l'intera ora o giornata.
19. La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
20. Qualora i docenti ritengono utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al collaboratore del Dirigente o al Dirigente. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario per l'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Durante le ore di lezione, di norma, i docenti non possono ricevere i genitori, solo in caso di colloquio urgente e inderogabile, si affiderà momentaneamente la classe ai collaboratori di piano, previa comunicazione verbale al Collaboratore del Dirigente o al Dirigente.
21. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
22. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante; grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza.

Parte V

Organizzazione aule

23. Tutto il personale è tenuto a verificare che ogni aula sia ben disposta e sicura per l'accoglienza degli alunni: tutti sono tenuti alla segnalazione di elementi di rischio.
24. Nelle aule i docenti devono provvedere a non lasciare materiali pericolosi utilizzati per attività didattiche particolari.
25. Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e aule speciali.
26. Al fine di un sicuro controllo del materiale, nell'aula di informatica della scuola secondaria, l'insegnante si assicurerà che ogni alunno abbia compilato il registro di postazione.
27. L'insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori.
28. Non possono accedere alle aule persone estranee (tecnici, genitori ecc.), se non previa autorizzazione del Dirigente.
29. Per comunicazioni urgenti ai figli, i genitori possono usufruire della collaborazione del personale ausiliario.

Parte VI

Mensa

30. L'attività di refezione scolastica e la pausa pre e post-mensa vanno considerati momenti educativi.
31. Restano valide tutte le regole da rispettare in ambito scolastico.

32. Al suono della campanella dell'ultima ora delle lezioni antimeridiane, gli alunni che usufruiscono della mensa saranno accompagnati nel punto di ritrovo e affidati ai docenti incaricati del suddetto servizio.
33. Gli alunni sono affidati sempre alla sorveglianza dei docenti incaricati di servizio mensa secondo elenchi alunni esposti in aula entro i limiti numerici previsti per le classi.
34. Il gruppo che ciascun docente deve sorvegliare in mensa può essere costituito da alunni che appartengono a classi diverse
35. Gli alunni iscritti alla mensa che non intendono occasionalmente usufruire del servizio devono produrre comunicazione scritta dei genitori sul Libretto personale ed esibirla al docente della prima ora e, nella Scuola secondaria, si provvederà a segnalarla sul registro di classe.
36. Nel pre e post-mensa i docenti possono decidere se uscire in cortile o accompagnare il proprio gruppo in appositi spazi in accordo con il collaboratore del Dirigente.
37. In cortile gli alunni devono utilizzare gli spazi definiti senza disperdersi in aree non sorvegliabili; i docenti incaricati sono tenuti a intervenire su singoli alunni o gruppi che si mettono in situazioni pericolose o si allontanano in zone nascoste da vista e sorveglianza; agli alunni non è consentito accedere a scale esterne di emergenza né utilizzare le biciclette.
38. Durante la pausa mensa non è consentito agli alunni entrare da soli nelle classi; l'eventuale accesso ai bagni sarà disciplinato dai docenti e sorvegliato dai collaboratori.
39. I docenti incaricati dell'assistenza mensa signaleranno sul registro di classe e alle famiglie sul libretto comportamenti scorretti; attenzione sarà data a quegli alunni che frequentemente non usufruiscono del servizio, pur essendo iscritti: in tal caso sarà data comunicazione al coordinatore che provvederà ad avvisare il Comune.
40. I collaboratori scolastici sono tenuti ad accompagnare eventuali ragazzi infortunati nei locali appositi.
41. Nel caso in cui l'alunno si presentasse senza buono e senza giustificazione da parte dei genitori, verrà trattenuto a scuola e si procederà a prenotare il pasto, richiedendone il successivo pagamento.

Parte VII

Spostamenti, uscite, visite didattiche, viaggi d'istruzione

42. Tutte le uscite predisposte dalla scuola hanno valenza formativa, educativa, didattica; in tali occasioni valgono tutte le norme di vigilanza che garantiscono la sicurezza degli studenti e le disposizioni previste dai Regolamenti d'Istituto.
43. Durante tutte le uscite, dal momento della partenza, la responsabilità della vigilanza è dei docenti; per gli spostamenti è fatto divieto di utilizzo di mezzi privati per il trasporto di alunni da parte dei docenti.
44. Durante le uscite sul territorio comunale di una sola classe è utile la presenza di più di un docente accompagnatore; potrà essere previsto l'accompagnamento di un solo docente per classe date condizioni ambientali, tragitto, tempi che consentano situazioni controllabili valutate dal docente accompagnatore con i colleghi del Consiglio di classe o con collaboratore del Dirigente Scolastico.
45. Per uscite fuori dal territorio comunale è previsto, di norma, un accompagnatore ogni 15 alunni, fatte salve le situazioni di cui all'art. seguente; più accompagnatori potranno essere previsti secondo valutazioni del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto che terranno conto del gruppo, delle finalità del viaggio, della distanza, dell'itinerario, della durata, dell'organizzazione prevista.
46. Nelle classi con alunni portatori di handicap dovrà essere prevista presenza aggiuntiva di docente di sostegno e/o assistente educatore, secondo valutazioni dei casi specifici; agli alunni disabili vanno garantiti sorveglianza ed eventuale necessario accudimento; a seconda

- dei casi, durante le uscite/i viaggi potrà essere prevista parziale modifica di programma o di percorso onde garantire la sicurezza di tali alunni.
47. Nei viaggi di istruzione di uno o più giorni va comunicato alle famiglie numero telefonico di strutture/alberghi ospitanti; a tali numeri le famiglie faranno riferimento per comunicazioni urgenti.
 48. I docenti accompagnatori, durante i viaggi di più giorni o di una sola giornata con mete significativamente distanti e con rientro in tarda serata, provvederanno a dotarsi di elenco con: nominativi degli alunni, numero telefonico di un familiare contattabile in caso di emergenza.
 49. Durante le uscite deve essere garantita sorveglianza su tutti gli alunni; in caso di attività in cui la/le classe/i a debba operare necessariamente a gruppi (in musei, laboratori, mostre, scuole, officine) dovrà essere garantita l'assistenza di un docente.
 50. Durante le varie uscite, è utile verificare che gli alunni possano accedere a tutti gli ambienti sotto la sorveglianza degli accompagnatori; vanno considerati eventuali impedimenti per l'accesso per esempio a luoghi di culto; in tal caso, sarà cura dei docenti organizzare di volta in volta le modalità più consone alla situazione, senza creare disagi, discriminazioni o mancata vigilanza.
 51. Ai Regolamenti d'Istituto e al Patto Formativo dovranno attenersi alunni e accompagnatori; eventuali violazioni delle norme di sicurezza e della convivenza civile da parte degli alunni sono sanzionabili secondo Regolamenti.
 52. In caso di gravi e rischiose situazioni (calamità, maltempo, incidenti, impedimenti al transito ...) da parte del Dirigente Scolastico potrebbe essere revocata autorizzazione all'effettuazione delle uscite.
 53. Attenzione sarà data in palestra e per spostamenti verso di essa che devono avvenire in modo disciplinato; particolare sorveglianza sarà data nell'accompagnamento verso strutture sportive adiacenti la scuola.
 54. Nelle palestre e negli impianti sportivi comunali esterni alla scuola per allenamenti con accompagnamento dei docenti, vanno osservate le disposizioni previste da Regolamento per attività motorie; le disposizioni devono essere portate a conoscenza degli alunni con modalità concordate dai docenti di motoria e del Consiglio di classe e Modulo.
 55. Saranno direttamente i genitori a provvedere all'accompagnamento di alunni (secondo comunicazioni date alle famiglie dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico) presso impianti sportivi, per attività a gruppi organizzate dalla scuola ma fuori dall'orario scolastico.

Parte VIII

Compiti di vigilanza supportati dai Collaboratori scolastici

56. I collaboratori scolastici, secondo organizzazione disposta da DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e tutto l'orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule di pertinenza specifica; particolare attenzione da parte di tutti sarà data: agli spazi comuni, ai bagni, alle zone con uscite di sicurezza particolarmente eludibili dagli alunni; durante l'intervallo, il cambio dell'ora, gli spostamenti nei corridoi verso palestra, laboratori, ingressi.
57. I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e informazioni ricevuti dall'Istituto, da RSPP, ASPP, RLS.
58. Devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, malessere, alunni diversamente abili.
59. Uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori: essi verificheranno la presenza dei genitori o di maggiorenti delegati che attendono l'alunno e faranno firmare il registro di classe e/o il libretto scolastico.
60. terminate le lezioni, i collaboratori verificano che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri immotivatamente all'interno del cortile o dell'edificio.

61. Durante l'orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori possono richiamare i ragazzi con forme consone e proporzionate all'episodio, tenendo presente che deve comunque trattarsi di un'azione educativa e non repressiva; segnaleranno sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti; di fronte a comportamenti negativi reiterati, i docenti prenderanno i necessari provvedimenti.
62. I cancelli d'accesso ai cortili devono essere costantemente chiusi durante le lezioni; nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni, i cancelli saranno custoditi dai collaboratori scolastici.
63. I Collaboratori scolastici sono tenuti all'identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici durante l'orario scolastico; verificheranno le motivazioni dell'ingresso e concorderanno con le insegnanti le modalità e i tempi di accesso. I collaboratori scolastici saranno tenuti a verificare presso segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola o Comune per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e utilizzeranno apposito registro.
64. Vanno identificati anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria e saranno indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni. Dato il numero limitato del personale ATA nei singoli plessi, non sarà sempre possibile garantire una vigilanza costante, pertanto, in ciascun plesso verranno predisposti regolamenti interni atti a limitare eventuali rischi.

Parte IX

Norme di comportamento per le emergenze

65. In caso di assemblea in orario di lavoro per il personale, alle famiglie sarà data tempestiva comunicazione delle modalità organizzative per le classi in cui non ci sono lezioni; in caso di sciopero, qualora vengano acquisite preventive libere comunicazioni di adesioni del personale, sarà data tempestiva comunicazione delle modalità organizzative previste per le classi in cui non sono previste lezioni; qualora si presentassero a scuola alunni di classi per le quali sono sospese le lezioni per sciopero o assemblea, tali alunni dovranno essere accolti e dati in custodia ai docenti o a altro personale presente; eventualmente, se rintracciate le rispettive famiglie, ad esse saranno affidati.
66. In caso di malessere degli alunni o di infortunio, va avvisata la famiglia; sarà compito diretto del docente, col supporto del personale Ata, mettersi in contatto con essa; in casi gravi, verranno chiamate le strutture di soccorso esterne (118); gli infortuni vanno segnalati per scritto alla segreteria che predisporrà adeguata procedura. **(vedi allegato 1)**
67. Nessun farmaco può essere somministrato dal personale agli alunni; per patologie gravi/farmaci salvavita, occorre riferirsi alle disposizioni con le procedure da attivare (Circ. 28/03/07 USP Bg e Raccomandazioni procedura Asl Bg).
68. In caso di sospensione delle lezioni disposte dal Dirigente Scolastico per gravi situazioni di inagibilità dei locali o chiusura della scuola per emergenze (neve, nube tossica ...) disposte da EELL o Uffici Scolastici Provinciali-Regionali, saranno date nei modi più consoni informazioni alle Famiglie, anche tramite sito d'Istituto.

Norme di comportamento per la sicurezza.

69. Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutti i lavoratori. A tal fine si adottano misure per l'informazione e la formazione nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni scuola si effettuano annualmente prove di evacuazione. Tutte le scuole devono essere dotate di materiale di pronto soccorso.
70. Per motivi di sicurezza un collaboratore scolastico deve essere sempre disponibile su ogni blocco dell'edificio scolastico durante le ore di lezione.
71. Durante l'intervallo e tutte le attività ricreative, all'interno o all'esterno dell'edificio **sono vietati** i giochi violenti e pericolosi che possono pregiudicare l'incolumità degli alunni. I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in

- particolare in direzione di possibili rischi (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, sconessioni del terreno).
72. I docenti scelgono le attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto all'età degli alunni, alle abilità maturate e allo stato fisico degli stessi, agli spazi a disposizione e alle loro caratteristiche. Devono, inoltre, controllare l'utilizzo dei diversi strumenti, materiali o sostanze, evitandone l'uso improprio e/o incontrollato, tenendo conto dell'autonomia e delle capacità degli alunni.
 73. I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e a sospendere attività, uso di spazi, attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni. I docenti devono controllare la quotidiana e accurata pulizia dell'aula e dei laboratori in cui operano segnalando eventuali carenze in merito ai responsabili di plesso.
 74. In tutti i locali scolastici è vietato fumare.
 75. Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le attività di prevenzione e sicurezza della scuola, assumendo incarichi, partecipando all'attività di formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio nell'interesse proprio e di tutta la comunità scolastica.

Parte X

Norme Finali

76. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
77. Il Regolamento sulla Vigilanza fa parte dei Regolamenti d'Istituto.
78. Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.
79. Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20.12.2017 con delibera N.ro 113.

ALLEGATO 1: INDICAZIONI PER AFFRONTARE SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA A SCUOLA

Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di un evento sinistoso può accadere che qualcuno possa restare vittima di incidente o subire un malore momentaneo. Dato **il DM388/03**, in attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) **solo le persone opportunamente addestrate presenti nell'Istituto possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato** usando materiali e mezzi disponibili al momento dell'incidente. Occorrerebbe, pertanto, che in ogni plesso dell'Istituto ci fossero alcuni docenti opportunamente formati e che tutti i collaboratori scolastici fossero formati in tal senso.

Dato il DM sopra citato, nell'istituto (in ogni plesso) è d'obbligo la presenza di una cassetta di pronto soccorso contenente i seguenti presidi sanitari:

- Guanti sterili monouso
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- Teli sterili monouso
- Confezione di rete elastica di misura media
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5
- Forbici
- Ghiaccio pronto uso
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Termometro
- Soluzione disinfettante adatta alla cute lesa
- Soluzione disinfettante (non per cute lesa)

L'ubicazione delle attrezzature di primo soccorso deve essere dettagliata nella mappa del plesso scolastico.

I presidi di primo soccorso devono essere custoditi e mantenuti in idonei contenitori chiusi che ne impediscano il deterioramento (cassetta di plastica dura, applicata saldamente al muro e/o borsa facilmente trasportabile a mano custodite in luoghi) adeguatamente protetti e nel rispetto delle norme igieniche.

I presidi vanno verificati al termine di ogni intervento con particolare riguardo a :

- a) eliminare il materiale scaduto, rovinato, aperto o comunque contaminato;
- b) reintegrare immediatamente detto materiale;

I presidi vanno comunque verificati almeno una volta al mese indipendentemente dal loro utilizzo. I compiti sopra delineati sono a carico degli addetti al primo soccorso. Ogni anomalia deve essere segnalata immediatamente al datore di lavoro ed al medico competente.

INDICAZIONI PER AFFRONTARE SITUAZIONI DI EMERGENZA SANITARIA A SCUOLA

- In ogni plesso devono essere presenti alcune figure incaricate (alcuni docenti e tutti i collaboratori scolastici) che abbiano partecipato agli appositi corsi di formazione di primo soccorso.
- In ogni plesso devono essere indicate per iscritto queste figure (i recapiti telefonici) e tale indicazione appesa all'albo ben visibile.
- Tutti i dipendenti (docenti e non) devono conoscere i nomi degli incaricati al primo soccorso e le modalità per mettersi in contatto con loro.
- Nel caso in cui si verifichi un incidente o un malore, l'infortunato deve essere affidato ad un responsabile del primo soccorso che sia in servizio e che valuterà le azioni da intraprendere in

attesa di un soccorso esterno. In tal caso la persona che ha assistito al malore/infortunio deve rendersi disponibile per fornire le informazioni necessarie al 118.

- E' possibile che, al momento dell'incidente/malore, non sia presente in servizio nessuna figura responsabile del primo soccorso. In tal caso il personale che si trovi coinvolto (docente nell'ora del quale è accaduto il fatto o coloro i quali hanno assistito al malore/infortunio) e che non possieda un'apposita formazione deve:

1. Mantenere la calma
2. Lasciare l'infortunato o colui che è stato colto da malore in un luogo tranquillo e senza confusione (potrebbe rendersi necessario, non potendo spostare la persona, far spostare il gruppo-classe)
3. Se docente, farsi sostituire in classe da un collega libero o da un collaboratore scolastico
4. Prendere provvedimenti per non peggiorare le condizioni dell'infortunato (non muovere il corpo e non fare ingerire nulla all'infortunato in quanto non si hanno le conoscenze necessarie per intervenire in tal senso)
5. Intervenire con la massima rapidità possibile, chiamando immediatamente e di persona il soccorso esterno (118) e comunicando, di persona, le condizioni dell'infortunato
6. Seguire le indicazioni dell'operatore del 118 restando vicino al telefono e tenendo le linee telefoniche libere

Il personale ATA (in mancanza del responsabile di plesso) deve:

1. Informare la famiglia dell'infortunato o chiamare la Segreteria che svolga questo compito
2. Far sostituire l'insegnante che era in servizio in classe da un collega libero e/o a disposizione
3. In mancanza di personale docente a disposizione sostituire l'insegnante che era in servizio in classe e che è occupato nel primo soccorso
4. Rendersi disponibile per qualsiasi evenienza
5. Controllare che all'interno dell'istituto ciascuna classe sia coperta dai docenti e che non si creino situazioni incontrollate o di confusione.

Bonate Sopra, 20/12/2017